

**TRIBUNALE DI VENEZIA, sez. spec. impr.,
10 giugno 2016, n. 2690 (ord.)**
Marra Giudice

**Società – Società cooperative – Assistenza finanziaria – Cessione di partecipazioni sociali.
(Codice civile, artt. 2358, 2519).**

L'esclusione della applicabilità dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative non si fonda su argomenti di carattere testuale ma su valutazioni di incompatibilità, smentite da iniziative e condotte concrete. Quanto alle conseguenze della violazione dell'art. 2358 c.c. ed ai soggetti legittimati a farla valere, si rileva che, in difetto di sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2358, co. 2 ss., c.c., riprende vigore il divieto sancito dal co. 1 della medesima disposizione la cui violazione è fonte di nullità dei finanziamenti concessi o delle garanzie prestate dalla banca. La nullità dei finanziamenti e delle garanzie posti in essere in assenza delle condizioni previste dall'art. 2358 c.c., ove ritenuta configurabile, si cumulerebbe alla tutela costituita dalle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, ricorrendone i presupposti. Deve ritenersi che la violazione di tale divieto di fonte legale dia luogo a nullità della specie delle nullità virtuali, poiché derivanti dal carattere inderogabile della norma violata, per le quali il criterio generale di selezione della legittimazione è costituito dall'interesse a farla valere (art. 1421 c.c.).

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., A al fine di scongiurare l'addebito di interessi negativi e la richiesta di immediato rientro dall'esposizione, ammontante ad Euro 875.981,76 al 4 gennaio 2016, ha richiesto al Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di Impresa, con decreto *inaudita altera parte* ovvero con ordinanza all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, la sospensione dell'efficacia e/o l'esecuzione del contratto di investimento di n. 13.800 azioni di B, acquistati in data 31 dicembre 2015 mediante affidamento sul conto corrente n. 657973097, l'ordine alla Banca di non pretendere pagamenti né operare addebiti in esecuzione del contratto complesso di cui al punto precedente ovvero in esecuzione del contratto di affidamento aperto in data 31 ottobre 2012 operante sul conto corrente n. 657973097; l'ordine alla Banca di stornare gli addebiti effettuati nelle more della preposizione della domanda; l'ordine alla Banca di astenersi dal compimento di atti giudiziari o esecutivi di recupero delle

proprie eventuali pretese di pagamento in ragione dei rapporti dedotti in giudizio; l'ordine alla Banca di astenersi da qualsiasi segnalazione, presso la Centrale Rischi, CRIF ed altri eventuali diversi sistemi di informazione creditizia, in sofferenza dei crediti eventualmente pretesi in ragione dei negozi dedotti e la cancellazione delle eventuali segnalazioni eventualmente già effettuate in relazione alla instauranda causa di merito ordinario avente ad oggetto la domanda di declaratoria di nullità delle operazioni di investimento effettuate in violazione dell'art. 2358 c.c. e della disciplina in tema di intermediazione finanziaria di cui al d.lgs. n. 58/1998 nonché la domanda di annullamento per dolo o errore ovvero per violazione delle regole disciplinanti il conflitto d'interessi dell'intermediario, coincidente con l'emittente, oltre alla condanna al risarcimento dei danni subiti.

B ha contestato il fondamento del ricorso sia con riguardo al *periculum in mora* sia con riguardo al *fumus boni iuris*.

Sussiste il *periculum in mora*. Il consistente importo della scoperta e/o dell'indebitamento generatosi sul conto corrente dedotto in causa rende la prospettiva della richiesta di rientro fonte di pregiudizio imminente ed irreparabile per il ricorrente. Come evidenziato in analoghe fattispecie (si veda T. Venezia - ord. del 29 aprile 2016 emessa in procedimento cautelare iscritto al n. 10396/2015 r.g.), pur trattandosi di pregiudizio attinente in prima battuta a profili di carattere patrimoniale, è anche vero che indebitamenti elevati - ove il creditore ne esiga il pagamento - appaiono suscettibili di provocare una modifica significativa, per tutto il tempo della causa di merito ordinario, dell'organizzazione di vita, anche personale, del debitore.

Se anche la Banca non risulta ancora aver preteso il rientro, è pure vero che potrebbe pretenderlo in ogni momento.

Quanto al *fumus boni iuris* si premette in fatto che A l'11 ottobre 2012 aprì presso B il conto corrente n. 657973097 e il conto deposito titoli n. 6572238670; in pari data la Banca gli concesse un fido di E. 900.000,00 al tasso dello 1,5% annuo senza previsione di addebito di spese né di commissioni, per la durata di dodici mesi, a valere su conto corrente n. 65797397 da rimborsarsi alla scadenza in ragione del valore dei titoli azionari di numero 13.800 azioni della Banca convenuta acquistati dallo stesso; in data 16 ottobre 2012 A acquistò, con due distinti ordini, azioni della Banca per un controvalore pari ad Euro 862.500,00; nel luglio 2013, a seguito della richiesta di concessione di un finanziamento, la Banca concesse al ricorrente ulteriori Euro 150.000,00, necessari all'avviamento di una nuova attività professionale della moglie, portando l'affidamento sino all'importo complessivo di Euro 1.050.000,00; nel luglio 2014 A contrasse un mutuo ipotecario con la Banca per saldare l'esposizione maturata in relazione al

fido concesso alla moglie; nel settembre 2013, alla scadenza dell'affidamento, A sottoscrisse un ordine di cessione di titoli per un controvalore di Euro 750.000,00 che però non fu eseguito; in data 30 settembre 2014 il ricorrente sottoscrisse un'ulteriore domanda di cessione delle 13.800 azioni; la Banca non eseguì neppure detto ordine; il fido fu prorogato di ulteriori 12 mesi; nell'ottobre 2014 il ricorrente presentò un'ulteriore richiesta di cessione, rimasta anch'essa inevasa, il 30 dicembre 2014 la Banca rinnovò l'affidamento sino al 31 dicembre 2015 con modificazione peggiorativa delle condizioni.

Le vicende relative alla Banca convenuta hanno comportato una svalutazione via via crescente dei titoli azionari della medesima emessi e dunque di quelli detenuti dal A. Per converso, a fronte di un sostanziale azzeramento dei titoli, il ricorrente risulta avere un'esposizione debitoria nei confronti della convenuta per quasi Euro 900.000,00.

È opportuno puntualizzare che gli acquisti di azioni hanno avuto come interlocutore diretto la Banca, dato evincibile dai documenti in atti (si vedano i doc. sub 1 e 2 attorei ed i doc. sub 7 e 8 di parte convenuta, questi ultimi denominati l'uno "DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO" e l'altro denominato "DOMANDA DI ACQUISTO/SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI" e contenenti il riferimento al prezzo stabilito dal Consiglio di amministrazione ai sensi degli artt. 6 e 19 dello statuto), e non vedono, pertanto, coinvolti i soggetti terzi rispetto alle parti in causa.

In secondo luogo va detto che la Banca si è limitata ad affermare che Tanto puntualizzato, la *causa petendi* che fonda la competenza del Tribunale adito è quella che si incentra sulla violazione dell'art. 2358 c.c.

La Banca contesta in radice l'applicabilità della detta norma alle società cooperative.

Il richiamo operato dall'art. 2519 c.c. non varrebbe, secondo la tesi della convenuta, per l'art. 2358 c.c. poiché la disciplina ivi contenuta non sarebbe compatibile con la disciplina delle società cooperative; aggiunge la Banca che, anche ove si dovesse ritenere applicabile la disposizione in questione alle ridette società, il campo di applicazione rimarrebbe circoscritto ai limiti quantitativi, da individuarsi negli utili distribuibili e nel patrimonio netto disponibile risultante dall'ultimo bilancio di esercizio in analogia rispetto a quanto prescritto dall'art. 2529 c.c. per l'acquisto di azioni proprie da parte delle cooperative, mentre non potrebbero richiedersi né la condizione della previa autorizzazione dell'assemblea per la concessione di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie poiché nelle cooperative le decisioni in ordine all'acquisto di azioni sono demandate alla competenza generale dell'organo amministrativo invece che all'assemblea, come avviene nelle società per azioni, tanto vero che nel caso di specie l'art. 18 dello statuto della Banca resistente rimette al consiglio di amministrazione il potere di disporre l'acquisto di azioni proprie (doc. 5 di parte convenuta), né la predisposizione della relazione per l'assemblea.

La questione è controversa. Sta di fatto che, come riscontrato in altro procedimento cautelare, la stessa Banca convenuta si è ritenuta assoggettata a tale disposizione e tanto ha ritenuto anche la Banca Centrale Europea (si veda T. Venezia - ord. del 29 aprile 2016 sopra menzionata).

Quanto alle risultanze del presente procedimento, va detto che nel doc. 25 prodotto da ricorrente, costituito da *“Chiarimenti sulla B”*, resi dalla Banca d'Italia in data 27 ottobre 2015, ove si legge che nel 2014 era emerso l'acquisto da parte di B di azioni proprie senza aver prima chiesto l'autorizzazione alla Vigilanza e che *«i finanziamenti che possono essere accordati da una banca a un cliente in coincidenza con l'acquisto da parte sua di azioni della banca sono legittimi se autorizzati dall'assemblea straordinaria»* e ancora che *«le azioni acquistate grazie a un finanziamento della stessa banca emittente non possono essere conteggiate nel patrimonio di vigilanza (omissis) il patrimonio è considerato da quelle regole come il primo cuscinetto di sicurezza per assorbire eventuali perdite; esso deve essere quindi costituito da risorse vere, non a elevato rischio di essere vanificate da un finanziamento non restituito»*, considerazioni ed affermazioni che inducono a ritenere, quanto meno nella presente fase, che la Banca convenuta, anche prima della trasformazione in società per azioni, fosse integralmente assoggettata alla disciplina dell'art. 2358 c.c. attraverso il richiamo dell'art. 2519 c.c. Del resto, come già ritenuto nell'ordinanza sopra menzionata, l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative non si fonda su argomenti di carattere testuale ma su valutazioni di incompatibilità, come si è visto smentite da iniziative e condotte concrete.

Si aggiunga che, con riguardo alle banche popolari, ai fini della compatibilità a cui l'art. 2519 c.c. ricollega l'applicazione delle società per azioni, deve tenersi conto della peculiare disciplina per esse dettata e, in via più generale, della considerazione che la mutualità nella banche popolari si atteggia in maniera peculiare attesa la cumulabilità con finalità lucrative.

Ciò puntualizzato, va ravvisata una stretta correlazione tra il finanziamento concessogli e gli acquisti di azioni della Banca convenuta, nonostante il divieto previsto dall'art. 2358 c.c.

La Banca ho contestato la sussistenza di una correlazione diretta tra i finanziamenti e l'acquisto di azioni ed ha affermato che detto acquisto era stato il frutto di una scelta di A in cui essa non aveva avuto alcun ruolo con conseguente elusione del collegamento tra il finanziamento e le operazioni di investimento.

Sulla base della cognizione propria della presente fase tale correlazione è desumibile dalla stretta contiguità temporale tra l'apertura del conto, la concessione del finanziamento in data 11 ottobre 2012 e il pressoché intero impiego della somma finanziata con gli acquisti effettuati in esecuzione di preordini del 16 ottobre 2012 per un controvalore di Euro 862.500,00.

Se ne possono desumere l'unitarietà del finanziamento e l'acquisto di azioni della convenuta e, dunque, il collegamento tra l'uno e l'altro.

È irrilevante che nel luglio 2013 l'originario finanziamento fu elevato ad Euro 1.050.000,00; altrettanto irrilevante è che la circostanza che A abbia ottenuto nel 2014 un finanziamento per saldare un'esposizione debitoria delle moglie.

Quanto alle conseguenze della violazione dell'art. 2358 c.c. ed ai soggetti legittimati a farle valere, si rileva che, in difetto di sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2358, co. 2 ss., c.c., riprende vigore il divieto sancito dal co. 1 della medesima disposizione la cui violazione è fonte di nullità dei finanziamenti concessi o delle garanzie prestate dalla banca.

La Banca convenuta sostiene che la violazione dell'art. 2358 c.c., e dunque l'insussistenza delle condizioni previste dalla norma per farsi luogo da parte della società a finanziamenti o garanzie dell'acquisto o della sottoscrizione da parte di terzi di azioni proprie, non possa essere fonte di nullità. La violazione in questione potrebbe unicamente essere fonte di responsabilità dell'organo gestorio. La convenuta pone, inoltre, l'accento sul bene/interesse tutelato dalla disposizione, *i.e.* l'effettività del patrimonio sociale, e da ciò fa derivare che l'eventuale invalidità non sia suscettibile di essere fatta valere da coloro che hanno beneficiato dei finanziamenti o delle garanzie.

La nullità dei finanziamenti o delle garanzie posti in essere in assenza delle condizioni previste dall'art. 2358 c.c., ove ritenuta configurabile, si cumulerebbe alla tutela costituita dalle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, ricorrendone i presupposti. Vuol dirsi che l'una forma di tutela non esclude l'altra né può sostenersi che la possibilità di esercizio delle azioni di responsabilità esaurisca la tutela spettante a chi si affermi danneggiato stante la diversità dei presupposti, dei contenuti e delle modalità attraverso cui le due tutele sono conseguibili.

Ciò precisato, deve ritenersi che l'assenza delle condizioni previste dall'art. 2358, co. 2 ss., c.c., determini l'espansione del divieto di cui al primo comma («*La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo*») e che la violazione di tale divieto di fonte legale dia luogo a nullità della specie delle nullità virtuali.

Quanto alla legittimazione a far valere tale nullità, è vero che la disposizione mira a tutelare l'effettività del patrimonio sociale, ma da ciò non può farsi discendere una deroga alla legittimazione propria delle nullità, specie virtuali poiché derivanti dal carattere inderogabile della norma violata, per le quali il criterio generale di selezione della legittimazione è costituito dall'interesse a farla valere (art. 1421 c.c.).

Nel caso in esame l'inderogabilità della norma e l'ampiezza del divieto, salva la ricorrenza delle condizioni previste dalla disposizione, non consentono limitazioni della legittimazione ad ottenere l'accertamento della violazione. Quando non sussistono le condizioni suddette, evidentemente ritenute dal

legislatore idonee a preservare l'effettività del patrimonio sociale, il divieto non tollera ulteriori e diverse limitazioni. Circoscrivere la legittimazione a farla valere equivarrebbe ad introdurre restrizioni alla inderogabilità della norma, in aggiunta alle condizioni tassative indicate dalla disposizione.

D'altra parte la detta inderogabilità risponde alla esigenza di carattere generale di preservare l'integrità del capitale e l'effettività del patrimonio sociale a tutela dei soci, dei creditori e dei terzi che entrino in relazione con la società.

Quanto all'interesse di A, esso risiede nell'obiettivo avuto di mira, *i.e.* l'eliminazione delle operazioni congiunte - finanziamento ed utilizzo dei fondi forniti dalla Banca per l'acquisto di azioni della medesima -, operazioni nel complesso illecite poiché contrarie a norma imperativa.

Tali operazioni hanno, infatti, avuto come effetto vietato quello di finanziare l'acquisto di azioni della Banca.

Peraltro, chi acquista o sottoscrive azioni di una società impiegando prestiti messi a disposizione della medesima, è portatore di un interesse alla regolarità dell'operazione che, come si è visto, dipende dal rispetto dell'art. 2358 c.c.; ha, quindi, interesse alla effettività del patrimonio della società di cui ha acquistato o sottoscritto azioni, pur se con prestiti forniti dalla stessa società, ed alla tenuta finanziaria di quest'ultima.

Occorre ora verificare se sussistessero, al momento dell'acquisto o della sottoscrizione, le condizioni a cui è subordinato il limite al divieto previsto dall'art. 2358 c.c.

Ebbene, a fronte dell'erogazione della violazione di norma peraltro inderogabile, sia in ragione dell'art. 2358 c.c., il quale assegna alla sussistenza di specifiche condizioni la possibilità di deroga alla regola generale costituita dal divieto di prestiti per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, sia in applicazione del principio della vicinanza alla prova (Cass. s.u. n. 13553/2001), gravava sulla Banca resistente l'onere di dar conto della sussistenza delle ridette condizioni.

La Banca non ha dato tale prova. Anche a voler circoscrivere al limite quantitativo, individuato - in analogia rispetto a quanto previsto dall'art. 2529 c.c. - nell'ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolamentante approvato, l'unica condizione applicabile alle società cooperative tra quelle previste dall'art. 2358 c.c., la convenuta si è limitata ad affermarne la sussistenza.

Va, poi, considerato che il A ha documentato di aver più volte presentato degli ordini di cessione delle azioni rimasti inevasi senza che la Banca abbia in alcun modo spiegato le ragioni per le quali non ha dato corso ai detti ordini. Detta condotta, ove ingiustificata, è suscettibile di dar luogo ad un'azione risarcitoria a fronte della sopravvenuta perdita di valore dei titoli.

Conclusivamente deve ravvisarsi il *fumus boni iuris* delle doglianze formulate dal A e delle pretese suscettibili di essere fatte valere in sede di giudizio di merito ordinario.

Tenuto conto delle azioni di merito ordinario prospettate dal ricorrente (azioni di nullità degli investimenti effettuati in violazione di legge e degli acquisti di azioni della Banca resistente ed azioni restitutorie risarcitorie), misura suscettibile di essere concessa in via d'urgenza, sufficiente a tutelare il ricorrente, è la inibitoria alla Banca della richiesta di pagamento del saldo passivo generatosi del conto corrente n. 657973097.

Non essendovi evidenza della segnalazione a sofferenza dell'affidamento concesso ed anzi risulta il contrario (si veda il doc. 12 prodotto dalla convenuta ove si legge: "Segn. Soff.: 0"), la misura concessa appare sufficiente a tutelare il ricorrente.

La segnalazione quale credito contestato, rispecchiando l'attuale stato di fatto, non può considerarsi lesiva sicché non sussistono i presupposti per l'adozione di alcuna misura d'urgenza al riguardo.

Ogni altra domanda, questione o argomentazione rimane assorbita dalle considerazioni che precedono.

La regolamentazione delle spese di lite va rimessa all'esito dell'instaurando giudizio di merito in ragione della natura strumentale della misura concessa.

P.Q.M.

visti e applicati gli art. 700 e 669 *bis* e ss. c.p.c.,

in accoglimento del ricorso per quanto di ragione:

inibisce a B la richiesta del pagamento del saldo passivo del conto corrente n. 657973097, a cui è correlato il conto deposito titoli n. 6572238670; assegna il termine di giorni trenta per la instaurazione del giudizio di merito.

L'applicabilità alle società cooperative dell'art. 2358 c.c.

Violazione dell'art. 2358 c.c.: conseguenze e legittimazione ad agire

Sofia Mansoldo

(Dottoressa in Economia e Legislazione d'Impresa nell'Università degli Studi di Verona)

Abstract The recent repeal of the rule against financial assistance originated the controversial doctrinal debate concerning the absence of a declared law provision relating to the condition under which a cooperative society can provide funding or give guarantee in order to subscribe shares. The Court of Venice ruled in favour of the implementation of article 2358 c.c. to the cooperative society.

Sommario 1. Il fatto. – 2. L'applicabilità dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative. – 3. Violazione dell'art. 2358 c.c.: conseguenze e legittimazione ad agire. – 4. Osservazioni conclusive.

Keywords Società, società cooperative, assistenza finanziaria, cessione di partecipazioni sociali.

1 Il fatto

Con ricorso *ex art.* 700 c.p.c. del 15 giugno 2016 il Tribunale di Venezia si pronuncia in merito ai c.d. “prestiti baciati” aventi ad oggetto finanziamenti erogati da una banca popolare mediante il sistema dell'elasticità di cassa per l'acquisto ovvero la sottoscrizione di azioni della medesima da parte di terzi. Da tale ordinanza rileva la richiesta avanzata dal ricorrente di scongiurare l'addebito di interessi negativi sul proprio conto corrente oltre che la richiesta di immediato rientro dall'esposizione debitoria, mediante la sospensione dell'efficacia e/o l'esecuzione del contratto di investimento. Il ricorrente richiede altresì che l'istituto bancario non possa pretendere pagamenti né operare addebiti in esecuzione del contratto, che la convenuta sia tenuta a stornare gli addebiti già effettuati nelle more della proposizione della domanda, che la banca si astenga dal compiere atti giudiziari ovvero esecutivi volti al recupero della propria pretesa, e, per concludere, che sia inibita qualsiasi segnalazione presso la Centrale Rischi od a diversi sistemi di informazione creditizia.

2 L'applicabilità dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative

La sezione specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Venezia con l'ordinanza del 15 giugno 2016, n. 2690, affronta e pone in rilievo molteplici questioni aventi rilevanza sostanziale. A tal riguardo, l'analisi in merito alla sussistenza del *fumus boni iuris* costituisce certamente una delle questioni di maggiore rilievo, infatti, nell'ordinanza in oggetto, emerge chiaramente un insieme piuttosto articolato di passaggi argomentativi riguardanti l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2358 c.c. alle società cooperative, come si dirà nel prosieguo.

Nel caso di specie rileva la puntualizzazione della banca in merito alla *causa petendi* su cui fonda la competenza del Tribunale, incentrata sulla violazione dell'art. 2358 c.c., secondo cui «una società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie», se non alle condizioni previste dal co. 2 ss. della medesima disposizione di legge. La norma in questione precisa che, oltre alla preventiva autorizzazione dell'assemblea straordinaria, si rende in aggiunta necessaria la predisposizione di una relazione che illustri «sotto il profilo giuridico ed economico, l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni», attestando che l'operazione abbia luogo a condizioni di mercato. L'art. 2358 c.c. precisa, inoltre, che l'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e che, oltre a ciò, sia necessario costituire in bilancio un'apposita riserva indisponibile di importo pari alle somme complessivamente impiegate e delle garanzie fornite ai terzi.

Nell'ordinanza in esame l'istituto bancario in primo luogo contesta la sussistenza di una qualche correlazione diretta tra i finanziamenti erogati e l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o di obbligazioni convertibili in azioni della banca stessa, dacché l'operazione sarebbe da attribuirsi ad un'iniziativa propria ed esclusiva del ricorrente. Il giudice adito ha ritenuto, però, che la suddetta correlazione possa essere desunta dalla stretta contiguità temporale intercorrente l'apertura del conto corrente, l'erogazione del finanziamento e, infine, l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o obbligazioni convertibili in azioni dell'istituto bancario. Tali dati fattuali, infatti, possono essere intesi quali presunzione grave, precisa e concordante in ordine all'unitarietà ed al collegamento delle operazioni poste in essere in violazione del divieto di cui all'art. 2358 c.c.

In secondo luogo la banca contesta l'applicabilità della predetta disposizione normativa alle società cooperative, in quanto il richiamo ope-

rato dall'art. 2519 c.c. non sarebbe da considerarsi valido con riferimento all'art. 2358 c.c. poiché la disciplina in esso contenuta non sarebbe compatibile con la disciplina delle società cooperative. La convenuta sostiene, infatti, che sebbene alle società cooperative «*si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulle società per azioni*»¹, l'applicabilità è da intendersi circoscritta ai limiti quantitativi degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2529 c.c., regolamentante l'acquisto di azioni proprie da parte di società cooperative. Inoltre, la tesi circa l'infondatezza della violazione dell'art. 2358 c.c., sarebbe ulteriormente avvalorata dal fatto che nelle società cooperative, diversamente dalle società per azioni, le decisioni in merito all'acquisto di azioni sarebbero da attribuirsi alla competenza esclusiva dell'organo amministrativo anziché a quello assembleare. Pertanto, le società cooperative non sarebbero tenute a ricorrere alle previa autorizzazione dell'assemblea straordinaria come anche alla predisposizione della relazione dell'organo gestorio, quali condizioni strumentali all'accordare prestiti ovvero a fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, come espressamente sancito dall'art. 2358 c.c.

La questione è controversa, essendo profondamente discussa in dottrina l'ammissibilità dell'accettazione in garanzia di azioni proprie², e quindi l'applicabilità alle società cooperative del divieto *ex art.* 2358 c.c.

1 Per un più compiuto sviluppo del tema v. G. PRESTI, M. RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale, Società*², Bologna, 2006, p. 259-260, ove rileva la non esaustività della disciplina espressa delle società cooperative. L'art. 2519, co. 1, c.c., sancisce che per quanto non previsto nel titolo VI del libro V del Codice Civile si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni. L'art. 2520 c.c. regolamenta invece il rapporto tra codice e leggi speciali, secondo cui la legge speciale e le norme del codice si applicano solo in quanto compatibili. Ma in argomento v. anche M. SANDULLI, V. SANTORO, *Commentario alla riforma organica del diritto societario, Società cooperative*, Torino, 2003, partic. p. 55, in cui emerge la concezione nuova del legislatore di non voler creare una società di tipo diverso rispetto a quelli disciplinati dal titolo V del codice, bensì di costruire la cooperativa come società caratterizzata da elementi esclusivamente strutturali, pertanto funzionali allo scopo mutualistico dell'attività economica che si propone di esercitare. Dunque una società a capitale variabile, regolata dalle norme sulla società per azioni, ovvero a responsabilità limitata, in dipendenza delle scelte dei soci. V. ancora L.F. PAOLUCCI, *Le società cooperative dopo la riforma. Commentario breve agli articoli da 2511 a 2545 octiesdecies del c.c. e al D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220, in tema di vigilanza sulle cooperative*, Padova, 2004, p. 28, ove il rinvio di carattere generale alle disposizioni sulle società per azioni sarebbe inteso quale espressione di una concezione delle società cooperative più vicina a quella delineata nel codice del commercio del 1882, nel vigore del quale «non costituivano un tipo a sé stante, bensì erano società a capitale variabile rette dalle disposizioni dettate per il tipo che assumevano» (art. 219, co. 2, c.c.). Infine v. G. MARASÀ, *Le cooperative prima e dopo la riforma del diritto societario*, Padova, 2004, pp. 70-78, partic. p. 74.

2 In argomento v. P. MARCHETTI, L.A. BIANCHI, F. GHEZZI, M. NOTARI, *Commentario alla riforma delle società, Azioni, Artt. 2346-2362 c.c.*, Milano, 2008, p. 645 ss., partic. p. 647.

Certo è che la versione vigente della sopracitata disposizione normativa³, a differenza di quanto accadeva in passato, non pone più un divieto assoluto alle società per azioni di prestare assistenza finanziaria⁴. Infatti, la modificata versione del precetto normativo dispone che una società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, se non alle condizioni previste dallo stesso art. 2358, co. 2 ss., c.c. Pertanto, a seguito dell'avvenuta abrogazione del sopramenzionato divieto, la *questio* emersa in dottrina riguarda la mancanza di un espresso richiamo da parte dell'art. 2519 c.c. all'art. 2358 c.c. in aggiunta all'assenza di una espressa disciplina contenuta nel Testo Unico Bancario, regolamentante le condizioni al rispetto delle quali una banca popolare risulta legittimata ad erogare finanziamenti ovvero fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie. Se con riguardo al tema dell'assistenza finanziaria il legislatore ha introdotto una disciplina specifica per le società per azioni, assoggettate appunto all'art. 2358 c.c., per quanto concerne le società cooperative, in mancanza di un'espressa regolamentazione, si rende necessario stabilire se si applicano, per analogia o in quanto compatibili, le medesime previsioni valevoli per le società per azioni ovvero se tali enti sono legittimati a prestare liberamente assistenza finanziaria, senza quindi sottostare ad alcuna condizione posta a protezione del capitale sociale. Il mutato atteggiamento del legislatore con riguardo alle società cooperative, contestuale alla riforma del diritto societario del 2003, da un lato ha contribuito a far sorgere autorevoli opinioni dirette a preferire la soluzione più liberale⁵, in

3 A seguito delle modifiche apportate all'art. 2358 c.c. dal d.lgs. 4 agosto 2008, n. 142, quello che era in origine un divieto assoluto si è tramutato nella imposizione di una serie di limiti alla possibilità di accordare prestiti ovvero di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie. Tali limiti da un lato sono diretti ad evitare che queste operazioni si traducano in un comodo espediente per la società finalizzato a gonfiare il capitale sociale, dando così l'apparenza di una solidità economica non effettiva e reale, dall'altro sono orientati ad evitare che gli amministratori siano liberi di favorire determinati soggetti nell'acquisto o sottoscrizione di azioni, con sacrificio del principio della parità di trattamento dei soci, influenzando così sulla composizione dell'azionariato e sull'assetto organizzativo della società. Sul tema v. anche F. FERRARA, F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*¹⁴, Milano, 2009, pp. 484-486, partic. p. 484.

4 Sull'abrogazione del divieto per le società per azioni di prestare assistenza finanziaria v. C. GRIPPA, *Il "giusto" prezzo delle azioni nelle operazioni di assistenza finanziaria*, in *Giur. comm.*, 2016, I, p. 80 ss.; V. SALAFIA, *L'art. 2358 c.c. dopo il D.lgs. 4 agosto 2008, n. 142*, in *Le Società*, 2014, p. 24 ss.; L. STAROLA, *Acquisto di azioni proprie e assistenza finanziaria*, in *Corr. trib.*, 2008, p. 2654 ss.

5 A favore dell'applicabilità alle società cooperative dell'art. 2358 c.c. v. P. MARCHETTI, L.A. BIANCHI, F. GHEZZI, M. NOTARI, *op. cit.*, p. 259. Sul tema v. anche A.A. DOLMETTA, *Operazioni delle cooperative sulle proprie partecipazioni: le novità della disciplina, in il nuovo diritto delle società*, Torino, 2007, p. 902 ss. Per l'opinione contraria v. F. FERRARA, F. CORSI, *op. cit.*, p. 117; M. CALLEGARI, *Commento all'art. 2529*, in *Il nuovo diritto societario*, Bologna 2004; V.L. PAOLUCCI, *Codice delle cooperative*, Torino, 2005. V. anche P. SANTOSUOSSO, *Le azioni proprie*

parte dimentiche del fatto che le condizioni di cui all'art. 2358 c.c. sono poste a tutela dell'integrità del capitale e del patrimonio sociale⁶. Le sopracitate condizioni, infatti, sono poste a regolamentazione dei rapporti interni dell'ente societario affinché l'assistenza finanziaria prestata sia di fatto strumentale al raggiungimento di un interesse sociale, reso possibile proprio dal rispetto dei limiti posti dal legislatore. Mentre, però, non sussiste alcun dubbio in merito all'applicazione alle società cooperative della disciplina riguardante l'acquisto di quote o di azioni proprie, contenuta appunto nell'art. 2529 c.c., con riferimento all'applicazione dell'art. 2358 c.c. alla medesima tipologia societaria sussistono invece maggiori incertezze⁷. Questo in quanto la disciplina in esso contenuta potrebbe presentare elementi di incompatibilità rispetto alla disciplina delle società cooperative a causa dello scopo mutualistico che le caratterizza⁸. Infatti, in tali enti il rapporto intercorrente tra la società ed i suoi soci assume una connotazione peculiare avente una rilevanza sostanziale, secondo alcuni idonea a giustificare l'applicazione di una disciplina meno rigorosa in tema di operazioni sulle azioni proprie. Pertanto, sulla base di tali considerazioni non sembrerebbe illogico affermare che lo scopo mutualistico delle società cooperative possa configurarsi idoneo a giustificare un impiego del patrimonio societario orientato a favorire la partecipazione dei soci al rapporto sociale attraverso anche il ricorso all'assistenza finanziaria. Secondo questo orientamento dottrinale, lo scopo mutualistico sarebbe quindi in grado di assorbire quegli obiettivi imprenditoriali che nelle società per azioni devono necessariamente sussistere affinché un'operazione di assistenza finanziaria possa dirsi legittima, così che nelle società cooperative possa essere giustificato il mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 2358

nell'economia dell'impresa, Milano, 2004, p. 309 ss., partic. p. 314. Sul punto v. F. CARBONETTI, *L'acquisto di azioni proprie*, Milano, 1988, p. 177 ss., partic. 179, ove il carattere peculiare della partecipazione sociale nelle cooperative è rilevato nella fruizione dei vantaggi mutualistici. Di qui l'assenza, nella disciplina delle cooperative, di una norma analoga a quella dell'art. 2358 c.c. In argomento v. anche A. BASSI, *Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici, artt. 2511-2548, Codice Civile commentato diretto da P. Schlesinger*, Milano, 1998, p. 543 ss., partic. p. 552. Infine v. A. GRAZIANI, *Diritto delle società*⁵, Napoli, 1963, pp. 492-495, partic. p. 494, in cui l'inapplicabilità dell'art. 2358 c.c. trova ragione al fine di favorire l'assolvimento da parte delle cooperative della funzione mutualistica, permettendo così alla società di venire in aiuto ai soci che si trovano in stato di bisogno.

6 S. CACCHI PESSANI, *L'assistenza finanziaria per l'acquisto e la sottoscrizione delle proprie azioni*¹, Milano, 2012, p. 116.

7 La concessione di finanziamenti per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni da parte della società, parimenti all'acquisto di azioni proprie, costituisce un rischio sostanziale per l'integrità del capitale sociale. Sul punto v. I. MENGHI, *L'autorizzazione assembleare all'acquisto di azioni propri*, Milano, 1992.

8 In argomento v. U. BELVISO, *Scopo mutualistico e capitale variabile nelle società cooperative*, Milano, 2012, p. 105 ss.

c.c. Ciò non significa che nel caso delle società cooperative perda rilevanza l'interesse sociale tutelato dall'art. 2358 c.c., bensì che nel caso di specie l'interesse societario debba essere necessariamente reinterpreto sulla base dello scopo mutualistico, tale da poter giustificare, a differenza delle società per azioni, un intervento più liberale nel mercato azionario. Sulla base di tali considerazioni soluzione più favorevole alla questione in esame dovrebbe essere rinvenuta non tanto nell'applicazione integrale dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative, ma nell'applicazione del solo limite relativo agli utili distribuibili ed al patrimonio netto disponibile risultante dall'ultimo bilancio approvato, condizione espressamente disposta dall'art. 2529 c.c.⁹.

Il Tribunale di Venezia, con l'ordinanza del 15 giugno 2016, riguardo alla controversa questione dell'assistenza finanziaria si pronuncia in senso favorevole all'applicabilità dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative, ritenendo che l'inapplicabilità del sopracitato precetto normativo a tale tipologia societaria non si fonda su argomenti di carattere testuale bensì su mere valutazioni di incompatibilità, smentite da iniziative e condotte concrete proprie della convenuta. Alla medesima conclusione è giunto lo stesso Tribunale con la precedente ordinanza del 29 aprile 2016 emessa con procedimento cautelare iscritto al n. 10366/2015, ove il giudice veneziano ha vietato all'istituto bancario il recupero del finanziamento prestatato in quanto erogato in violazione di norma imperativa di cui all'art. 2358 c.c., in linea con l'ultimo provvedimento testé citato. A sostegno di tale orientamento si pone la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2015 dell'istituto bancario¹⁰, ove si dà conto dell'iscrizione in bilancio consolidato, alla stessa data, di una riserva indisponibile ai sensi dell'art. 2358, co. 6, c.c., di importo pari alla somma complessiva dei finanziamenti erogati dalla banca stessa¹¹. Ancora, nella nota integrativa

9 S. CACCHI PESSANI, *op. cit.*, p. 117.

10 L'accertamento ispettivo disposto dalla Banca Centrale Europea a partire dal 16 febbraio 2015 e conclusosi il 1 luglio 2015, ha posto in rilievo sostanziali profili di anomalia negli aumenti di capitale del 2013 e 2014, consistenti nel fatto che parte delle sottoscrizioni delle azioni della banca sono collegate ad operazioni di finanziamento finalizzate proprio all'acquisto delle medesime ed in altri profili di anomalia riscontrabili nella gestione dei rapporti con i soci.

11 V. in tal senso *Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata* al 30 giugno 2015, partic. p. 153. Al 30 giugno 2015 il patrimonio netto del gruppo si attesta a 2.954,2 milioni di euro. Tuttavia l'attività di verifica sul capitale condotta dalla Banca Centrale Europea ha evidenziato il sussistere di una correlazione tra acquisti/sottoscrizioni di azioni della banca e finanziamenti erogati a taluni soci. A tal riguardo si segnala che sulle riserve di patrimonio netto del bilancio consolidato al 30 giugno 2015 è presente un vincolo di indisponibilità ai sensi dell'art. 2358, co. 6, c.c., pari a 611,6 milioni di euro. Oltre al predetto ammontare, risulta altresì iscritta tra le poste del patrimonio netto una riserva indisponibile ex art. 2358, co. 6, c.c., di 66,2 milioni di euro, a fronte delle operazioni di aumento di capitale finalizzate all'ampliamento della base sociale, che offrivano ai nuovi soci la possibilità di

sugli strumenti finanziari, depositata presso la Consob il 12 luglio 2013, la convenuta, in occasione dell'aumento del capitale ordinario a pagamento, ha riconosciuto ai nuovi soci la possibilità di accedere ad un finanziamento finalizzato al pagamento delle azioni acquistate nel rispetto di quanto disposto dal medesimo articolo¹². Da tali elementi sarebbe possibile desumere, quindi, contrariamente all'assunto della convenuta, la convinzione dell'istituto bancario di essere concretamente assoggettato alla disciplina di cui all'art. 2358 c.c., attraverso il richiamo operato dall'art. 2519 c.c. A tal riguardo, i chiarimenti resi da Banca d'Italia in data 27 ottobre 2015 contribuiscono ulteriormente ad avvalorare la tesi secondo cui la banca risulta integralmente assoggettata alla disciplina contenuta nell'art. 2358 c.c., dichiarando che i finanziamenti accordati da una banca ad un cliente in coincidenza con l'acquisto da parte sua di azioni della banca stessa sono legittimi solo qualora autorizzati dall'assemblea straordinaria, *ergo*, nel rispetto delle condizioni poste dalla sopracitata disposizione normativa¹³.

sottoscrivere azioni dell'istituto bancario con risorse derivanti da un finanziamento messo a disposizione dalla banca stessa, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2358 c.c. La relazione finanziaria semestrale e il bilancio consolidato al 30 giugno 2015 sono consultabili in <https://www.popolarevicenza.it/bpvi-web/home/Investor-Relations/bilanci.html>.

12 V. in tal senso, CONSOB, *Nota informativa sugli strumenti finanziari*, 12 luglio 2013, consultabile in https://www.popolarevicenza.it/bpvi-web/data/bpvi/InvestorRelations/aumentoCapitaleSociale/Documenti/Nota-Informativa/allegato/Nota_Informativa12LUG13.pdf «In data 26 aprile 2014 l'Assemblea Straordinaria ha autorizzato la Banca, ai sensi dell'art. 2358 c.c., applicabile quanto meno in via cautelativa, a concedere agli aspiranti nuovi soci la possibilità di ottenere il Finanziamento finalizzato alla sottoscrizione delle azioni nell'ambito dell'offerta. Come indicato nella Relazione (approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 19 marzo 2013, ai sensi dell'articolo 2358 c.c., e depositata presso la sede sociale dell'Emittente medesimo nei 30 giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea Straordinaria), lo scopo mutualistico che caratterizza la Banca appare strutturalmente idoneo a giustificare l'impiego del patrimonio sociale per favorire la partecipazione di nuovi soci alla compagine sociale attraverso l'assistenza finanziaria, facilitandone così l'ingresso nella base sociale. Nel rispetto dell'articolo 2358 c.c., il Consiglio di Amministrazione ha verificato che l'importo massimo complessivo delle somme che saranno date a prestito a terzi nuovi soci al fine di sottoscrivere le azioni oggetto dell'offerta, non ecceda il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio presentato nell'Assemblea dei soci del 26 aprile 2014 per l'approvazione» (cit., p. 29).

13 V. in tal senso Banca d'Italia, *Chiarimenti sulla Banca Popolare di Vicenza*, Roma, 27 ottobre 2015, consultabile in https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2015/chiarimenti-popolare-vc/BPV_271015.pdf «I finanziamenti che possono essere accordati da una banca a un cliente in coincidenza con l'acquisto da parte sua di azioni della banca stessa sono legittimi se autorizzati dall'assemblea straordinaria. Le azioni acquistate grazie ad un finanziamento della stessa banca emittente non possono essere conteggiate nel patrimonio di vigilanza. Così stabiliscono specifiche regole prudenziali. La ragione è evidente: il patrimonio è considerato da quelle regole come il primo cuscinetto di sicurezza per assorbire eventuali perdite, esso deve essere quindi costituito da risorse vere, non a elevato rischio di essere vanificate da un finanziamento non restituito» (cit., p. 4).

3 Violazione dell'art 2358 c.c.: conseguenze e legittimazione ad agire

Occorre definire a questo punto quali siano le conseguenze derivanti dalla violazione dell'art. 2358 c.c. e, soprattutto, quali siano i soggetti legittimati a farle valere. Quanto alle conseguenze dell'elusione dell'applicabilità dell'art. 2358 c.c., la banca ha sostenuto che non può essere fonte di nullità la concessione di finanziamenti ovvero di garanzie ai fini dell'acquisto o della sottoscrizione di azioni proprie da parte di terzi, anche se poste in essere in violazione dell'art. 2358 c.c. Infatti, la convenuta sostiene che la violazione del suddetto precetto normativo potrebbe valere unicamente quale fonte di responsabilità verso l'organo gestorio, richiamando la mancata osservanza del dovere di diligenza in capo agli amministratori di cui all'art. 2392 c.c. La sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Venezia, invece, si è orientata nel senso opposto, ovvero nel ritenere che l'assenza delle condizioni contenute nell'art. 2358 c.c. determini la nullità virtuale dei finanziamenti erogati e delle garanzie prestate, oltre che la possibilità di intraprendere un'azione di responsabilità verso gli amministratori che hanno agito in violazione di norma di legge, giungendo alla conclusione secondo cui una forma di tutela non preclude necessariamente l'altra. Ciò implica che i terzi danneggiati dalla violazione dell'art. 2358 c.c. non soltanto avranno la possibilità di beneficiare della sanzione della nullità dell'operazione, essendo contraria a norma imperativa, ma potranno altresì esercitare azioni di responsabilità in capo all'organo amministrativo.

Quanto, invece, alla questione della legittimazione ad intraprendere l'azione della nullità, il Tribunale di Venezia ha riconosciuto, al pari dell'istituto bancario convenuto in giudizio, che la disposizione normativa in oggetto mira a preservare l'effettività del patrimonio sociale. Sulla base di tale assunto la convenuta sostiene però che è proprio nell'interesse tutelato dal disposto normativo che trova fondamento la ragione per cui l'eventuale invalidità dell'operazione non può essere fatta valere da coloro che hanno beneficiato dei finanziamenti erogati e dai prestiti forniti dall'istituto bancario. Di contro, il giudice adito afferma che trattandosi di operazioni poste in essere in violazione di norma imperativa trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1421 c.c., con conseguente azionabilità da parte di chiunque vi abbia interesse¹⁴. Pertanto, l'inderoga-

¹⁴ V. in tal senso G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale 2, Diritto delle società*⁹, Milano, 2015, p. 282; G.F. CAMPOBASSO, *La riforma delle società di capitali e delle cooperative*², Torino, 2004, p. 62 ss., partic. p. 65. In argomento v. anche A. FERRUCCI, C. FERRENTINO, *Società di capitali, società cooperative e mutue assicurazioni*, Milano, 2012, p. 518; F. FERRARA, F. CORSI, *op. cit.*, pp. 484-486, partic. p. 486; F. CARBONETTI, *op. cit.*, p. 179, ove rileva che la sanzione dell'inosservanza del divieto non può essere che la nullità.

bilità della norma imperativa in oggetto è tale da non legittimare alcuna limitazione all'azione di nullità, il cui criterio generale di selezione della legittimazione si fonda proprio sull'interesse a farla valere. L'inderogabilità della norma si pone, quindi, quale garanzia dell'integrità del capitale sociale e dell'effettività del patrimonio al fine di tutelare i soci, portatori dell'interesse circa la regolarità dell'operazione e, pertanto, legittimati a far valere l'azione di nullità. Nell'ordinanza in esame il giudice veneziano ha seguito l'orientamento già precedentemente intrapreso dalla Cassazione con la sentenza n. 25005/2006¹⁵, in cui la Corte ha affermato che il socio di una società per azioni è legittimato ai sensi dell'art. 1421 c.c. ad agire per la dichiarazione di nullità del contratto di sottoscrizione di azioni di nuova emissione ove si deduca la violazione dell'art. 2358 c.c., «*atteso che dette ipotesi di nullità comportano il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto, e tale rischio incide direttamente sul suo interesse a conservare il valore, in termini sia assoluti che relativi, della sua quota di partecipazione alla società*».

Come precisato dal Tribunale di Venezia, resta da verificare a questo punto se al momento dell'acquisto o della sottoscrizione delle azioni sussistessero le condizioni di cui all'art. 2358 c.c., la pronuncia in oggetto pone a capo della banca l'onere di dar conto della sussistenza dei limiti di cui al co. 2 ss. della suddetta disposizione. L'ordinanza rileva però che la Banca non ha provveduto a fornire tale prova. Anche con riguardo alla condizione individuata nell'ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti nell'ultimo bilancio regolarmente approvato, l'istituto bancario si è limitato ad affermarne la mera sussistenza.

4 Osservazioni conclusive

Per concludere, il Tribunale di Venezia ha concesso l'inibitoria alla banca della richiesta di pagamento dei saldi passivi generatesi sul conto corrente, quale misura suscettibile di essere concessa in via d'urgenza, sufficiente a tutelare l'interesse del ricorrente danneggiato a seguito della violazione della norma imperativa. La decisione del giudice veneziano, per quanto avente rilevanza sostanziale, non può dirsi pienamente inedita, essendo in linea con l'orientamento già in precedenza assunto dalla Cassazione con la sentenza n. 15398/2013¹⁶, secondo cui «*il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha ca-*

15 Cass., 24 novembre 2006, n. 25005, disponibile sulla banca dati *DeJure*.

16 Cass., 19 giugno 2013, n. 15398, disponibile sulla banca dati *DeJure*.

*rattere assoluto e va inteso in senso ampio. Ne consegue che è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria, avvenga essa prima o dopo l'acquisto, atteso che assume rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato». Ad avvalorare ulteriormente l'orientamento giurisprudenziale diretto ad interpretare in senso ampio il tema dell'assistenza finanziaria è ancora una volta quanto statuito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 9194/2004¹⁷, in cui la Corte ha ritenuto che «*analogamente a quanto stabilito per le società per azioni, ai sensi dell'art. 2358 c.c., il divieto di accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisto di quote rappresentative del proprio capitale*» deve considerarsi operante anche per le società a responsabilità limitata. Detto ciò, sarà certamente interessante procedere con un esame delle future pronunce giurisprudenziali per comprendere se sarà confermato l'orientamento a favore del risparmiatore per ora assunto dal Tribunale di Venezia in merito al tema dell'assistenza finanziaria con riguardo alle società cooperative.*

17 Cass., 14 maggio 2004, n. 9194, disponibile sulla banca dati *DeJure*.

